

Le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti ed i Piani Territoriali di Coordinamento

A cura del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche

Dirigente Francesco Pavone

Ufficio Inquinamento acustico ed emissioni elettromagnetiche:

Barbara Giordanengo, Daniele D’Angelo, Nicola Vozza

PREMESSA

In Piemonte, la LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (pubblicata sul B.U. n. 31 del 5 agosto 2004), prevede tra le competenze delle Province (Art. 6) quella di provvedere a "verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento" (comma 1, lettera b).

Lo scopo del presente documento è quello di analizzare tale tematica, fornendo allo stesso tempo uno strumento di sintesi del disposto normativo.

Sul sito internet della Regione Piemonte¹ nella sezione delle domande frequenti si può leggere: "Come si esplica la competenza provinciale enunciata all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2004, in relazione alla verifica delle coerenze e delle compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento?"

Un piano territoriale di coordinamento esprime un regime di indirizzi e vincoli sul territorio di natura sovracomunale quali quelli espressi, ad esempio, dai piani di area o di settore. La verifica richiesta dal legislatore regionale riguarda solo i programmi di sviluppo presentati dai titolari degli impianti che coincidono con specifiche aree sottoposte a vincoli (paesistici, ambientali, ecc.), georiferiti sul territorio e cogenti per determinati Comuni.

¹ <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagne/faq/faq.htm>

SOMMARIO

1. COSA E' UN PTC	5
1.1 Sintesi	5
1.2 PTC e campi elettromagnetici	6
2. IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI	8
2.1 Cenni tecnici: telefonia mobile cellulare	8
2.2 Inquadramento normativo	9
2.3 I Regolamenti Comunali	9
2.4 I Piani Localizzativi dei gestori	12
3. IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONE	17
3.1 Riferimenti normativi	18
3.2 Censimento dei siti	20
4. ELETTRODOTTI	21
4.1 Valutazione Ambientale Strategica	21
4.2 I criteri localizzativi	23
4.3 La sperimentazione della VAS applicata al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale in Piemonte	25
5. CONCLUSIONI	28

1. COSA E' UN PTC

1.1 Sintesi

Il P.T.C. o Piano Territoriale di Coordinamento è un piano urbanistico che pianifica il territorio, a livello di scelte strategiche riguardanti infrastrutture viarie, aree di interesse ambientale da salvaguardare e ipotesi di sviluppo urbano.

Il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ha riservato le competenze di pianificazione territoriale alle Province, attraverso lo strumento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali.

Più nello specifico, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, il P.T.C. determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare definisce:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come normato dall'art. 5 della Legge urbanistica regionale n. 56/77 smi, in conformità con il Piano territoriale regionale, definisce:

- a) porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
- b) porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali, delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
- c) criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
- d) criteri, indirizzi e principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- e) casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano territoriale sono subordinate alla formazione del Progetto territoriale operativo, individuandone anche l'area relativa.

Il PTC definisce i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale: definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore. Il PTC costituisce inoltre quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.

Da un'altra prospettiva si può dire che il *Piano territoriale di coordinamento provinciale* è uno strumento di programmazione dello sviluppo che mette a sistema i territori e propone il miglior assetto territoriale possibile garantendo "valori" e "diritti" quali: equità nell'accesso alle risorse (lotta alla marginalità dei territori e della popolazione) e diritto allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza, alla mobilità, alla cultura, alla "bellezza e all'armonia".

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino è stato adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e smi, con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003.

Una variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stata recentemente adottata con D.C.P. n. 26817 del 20 luglio 2010, approvata dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 42501 del 12 ottobre 2010.

1.2 PTC e campi elettromagnetici

Nello specifico degli argomenti trattati, il P.T.C. della Provincia di Torino, nella sezione "Pressioni ambientali, salute pubblica, difesa del suolo" capitolo 19, riporta una sintesi della situazione con particolare attenzione ai dati ambientali.





Fig. 1 - Punti di misura (bandierine) e mappatura elettrodotti

ELETTRODOTTI



Nel capito 19 del PTC della Provincia di Torino viene citato il progetto "**Indagine sui possibili superamenti dei limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità sui campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti nella Provincia di Torino²**", realizzato da ARPA Piemonte su incarico della Provincia di Torino.

Vengono inoltre, in estrema sintesi, raccontati alcuni interventi di risanamento in atto o in progetto.

Un accordo tra Terna e Regione Piemonte prevede l'utilizzo di cavi interrati e sostegni ad alta tecnologia al posto dei vecchi tralicci: nell'area di Torino (e in Val d'Ossola) spariranno

oltre 270 km di linee elettriche in gran parte risalenti agli anni '20 e '30, a fronte della predisposizione di nuove linee elettriche per complessivi 170 km, realizzate con cavi interrati e sostegni ad alta tecnologia.

TELEFONIA CELLULARE

Circa gli impianti per telefonia cellulare vengono riportate una serie di statistiche:

- in Provincia di Torino sono concentrate quasi la metà delle stazioni radio base e circa un terzo delle antenne radiotelevisive dell'intera Regione;
- la densità degli impianti per telefonia mobile è pari a 0.41 impianti/kmq, in coerenza con la densità abitativa;
- circa la metà della potenza delle stazioni radio base presenti in Piemonte è concentrata nella Provincia di Torino (ancora una volta, aggiungiamo noi, in coerenza con la densità abitativa);
- viene fatto notare come ci sia un generale rispetto dei limiti di esposizione nel caso delle stazioni radio base, con due soli superamenti dei valori di attenzione (dato 2007).

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

La situazione è più critica per gli impianti radiotelevisivi, in prossimità dei quali si sono riscontrati 21 superamenti dei valori normativi di riferimento.

Non viene fatto alcun cenno all'art. 6 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19, che è quello relativo alle competenze delle province.

² http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/inquinamento/pdf/indagine_superamenti.pdf

2. IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI

2.1 Cenni tecnici: telefonia mobile cellulare

2.2 Inquadramento normativo

2.3 I Regolamenti Comunali

2.4 I Piani Localizzativi dei gestori

2.1 Cenni tecnici: telefonia mobile cellulare




Fig. 2 - Suddivisione del territorio in celle

Quando cerchiamo di stabilire una comunicazione, il nostro telefono cellulare compie un'operazione simile alla sintonizzazione della radio: negozia con l'antenna (stazione radio base) più vicina la possibilità di utilizzare un canale ad una certa frequenza. Poiché il numero di utenti che cercano di chiamare contemporaneamente è molto alto, i gestori sfruttano un metodo per ottimizzare il numero di telefonate effettuate: riutilizzano le frequenze. In altre parole, il territorio viene suddiviso in celle, idealmente di forma esagonale come in figura, e ogni cella viene servita da una propria stazione radio base. In celle dello stesso colore vengono utilizzate le stesse frequenze: così due telefonate diverse nella cella A e nella cella B possono avvenire sullo stesso canale.

Affinché questo sistema funzioni, è però essenziale che il telefono in B non riceva il segnale proveniente dall'antenna posta a copertura della cella A: l'emissione elettromagnetica dell'antenna A deve cioè essere a potenza sufficientemente bassa da non interferire con quella dell'antenna B.

A differenza di quello che avviene per i segnali radio AM/FM e TV, in cui per servire un maggior numero di utenti si tende ad alzare il livello del segnale, nel caso della telefonia mobile cellulare

un più grande bacino di utenza si realizza diminuendo la dimensione delle celle di copertura e la potenza del segnale e aumentando necessariamente la densità degli impianti sul territorio.

2.2 Inquadramento normativo

L'impianto normativo riguardante le telecomunicazioni prende l'avvio dalla L.Q. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n.199 del 28 agosto 2003) fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

La Regione Piemonte recepisce tale disposto normativo con la L.R. 19/2004 che disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti.

Con la D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, la Regione emana la direttiva tecnica che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici, le spese per le attività istruttorie e di controllo, la redazione del regolamento comunale, i programmi localizzativi e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

2.3 I Regolamenti Comunali

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c, della L.R. 3 agosto 2004, n.19, "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", i Comuni devono essere dotati di un regolamento sul corretto insediamento degli impianti radioelettrici. La D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, contiene le linee guida per la stesura di tali regolamenti. Il Comune è tenuto ad inviare il regolamento adottato alla Provincia ed ai Comuni limitrofi, anche in formato elettronico.

I principali contenuti di un regolamento comunale sono:

- la classificazione delle aree del territorio comunale al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici, suddividendo il territorio secondo i criteri della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757;
- i dati relativi alla posizione degli impianti radioelettrici esistenti;
- la determinazione del compenso economico che il comune versa all'Arpa per le attività di controllo esercitate durante la fase istruttoria dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica di un impianto radioelettrico;
- la definizione delle eventuali procedure semplificate e condizioni agevolate per l'installazione degli impianti.

Allegati:

- una cartografia oppure un elenco delle aree del territorio comunale, disponibili in formato elettronico, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione ed una per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

La D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, definisce le caratteristiche delle aree di classificazione del territorio comunale:

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, residenze per anziani, edifici scolastici, edifici o aree dedicati all'infanzia, con relative pertinenze.

Zone di vincolo: relative solo agli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, sono le aree definite "centro storico" come da P.R.G.C. oppure, per gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva con potenza efficace in antenna superiore a 500 W, tutta l'area urbana.

Zone di installazione condizionata: aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili, centri storici, beni culturali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette ed aree soggette a vincoli.

Zone di attrazione: aree esclusivamente industriali, zone a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso fra le aree sensibili, le zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

Le misure di cautela adottabili in base alla classificazione dell'area sono:

Aree sensibili:

sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione:

- può essere totalmente vietata,
- oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardanti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

Il divieto di installazione di impianti su aree sensibili può essere derogato sui singoli beni che, per l'attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Zone di vincolo:

solo per quel che riguarda gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, all'interno delle zone di vincolo l'installazione può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale

indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti.

L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

Zone di installazione condizionata:

il Comune può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

Zone di attrazione:

all'interno delle zone di attrazione il regolamento comunale può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

Zone neutre:

all'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni e le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

In tali zone, inoltre, le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti possono seguire iter semplificati nel caso in cui i richiedenti propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili, con relativa perizia asseverata.




Fig. 3 – Suddivisione del territorio secondo i criteri della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757

2.4 I Piani Localizzativi dei gestori

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", i titolari degli impianti radioelettrici devono presentare annualmente, entro il 31 dicembre, il loro programma localizzativo, in formato cartaceo e, se richiesto, anche elettronico, al Comune ed alla Provincia competente, nel caso in cui intendano richiedere l'autorizzazione all'installazione di un impianto durante l'anno successivo. Tale documento deve tenere conto delle disposizioni presenti nel Regolamento Comunale sul corretto insediamento degli impianti radioelettrici. La D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, contiene le linee guida per la stesura dei programmi localizzativi dei gestori degli impianti radioelettrici.

Tale programma deve contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio, aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. Inoltre, indica la localizzazione prevista per ogni impianto o gruppo di impianti, con l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure il sito puntuale, segnalando anche la possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il programma localizzativo deve ricomprendere anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono integrare il programma trimestralmente, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, gli apparati dei radioamatori e gli impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Tuttavia, i gestori possono inserire nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate, ma tali impianti non sono assoggettati ai criteri per la localizzazione degli impianti contenuti nel regolamento comunale ed alle spese per attività istruttorie.

La Regione Piemonte, nella D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, spinge i Comuni a promuovere la condivisione delle strutture portanti delle antenne, eventualmente organizzando incontri con gruppi di gestori di impianti radioelettrici.

I gestori hanno iniziato ad inviare i loro programmi localizzativi subito dopo l'emanazione della Legge Regionale, anche prima che fossero stabiliti i criteri localizzativi dalla D.G.R. 5 settembre 2005.

Di seguito vengono elencate le caratteristiche peculiari dei programmi localizzativi, suddivise per anno.

2005

Un gestore scrive "Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 8 comma 1, L.R. Piemonte n. 19/2004, riguardanti la pianificazione del progetto di rete per la copertura radiomobile, inviamo le planimetrie relative ai piano di sviluppo 2005 dei Comuni di Vostra competenza di cui all'elenco allegato."

Si tratta di circa 44 comuni, ma le planimetrie sono in una scala non specificata e le aree di interesse sono identificate da vaghi cerchi rossi.

Un altro gestore specifica nella sua comunicazione che "la localizzazione di tali impianti è il risultato del compromesso tra le necessità di garantire la copertura radiomobile sul territorio nazionale da parte della YYY, così come specificato dalle licenze per l'esercizio della telefonia cellulare,... e di minimizzare l'impatto ambientale delle strutture a tal fine preposte."

Questo gestore non allega nessuna cartografia e da indicazioni di massima del tipo "Centro città" "Zona industriale", etc...

Un terzo gestore trasmette un piano di localizzazione degli impianti che riporta le localizzazioni raggruppate in quattro categorie:

- A) aree ritenute idonee per l'installazione degli impianti, la cui realizzazione è attualmente prevista per l'anno 2005;
- B) le localizzazioni/posizionamenti che eventualmente risultino già specificatamente individuate e per le quali siano in corso la fase di preparazione documentale e le cui relative istanze risultino di prossima presentazione;
- C) le localizzazioni/posizionamenti che eventualmente risultino già specificatamente individuate/i e per le quali siano già state presentate le relative istanze;
- D) la posizione degli impianti già realizzati e per i quali siano previste modifiche.

Viene inoltre specificato che "La cartografia allegata può riportare quindi la posizione degli impianti relativi alle istanze presentate o di prossima presentazione, e le aree di ricerca per l'installazione degli impianti quando non risulti ancora identificata la puntuale posizione/localizzazione."

La comunicazione precisa altresì che "l'estensione di queste aree di ricerca è indicativa e la dislocazione esatta dell'impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto tra UUU e la proprietà, sia essa pubblica o privata"




Fig. 4 - Esempio di localizzazione

Ed inoltre

“La scrivente società si riserva altresì, qualora esigenze tecniche e/o di mercato ad oggi non prevedibili lo richiedessero, di poter presentare richiesta di modifiche agli impianti già esistenti sul territorio comunale o realizzati nel corso dell’anno seguendo gli opportuni iter autorizzativi.

È evidente che ove l’Amministrazione appronti il proprio piano di localizzazione, UUU ne richiede l’immediata trasmissione al sottostante indirizzo al fine di poterne verificare la congruità e la coerenza tecnica con i principi specifici delle telecomunicazioni cellulari di terza generazione e con la preesistente rete della UUU stessa.

Si rammenta che assicurare la completezza di copertura radio e il raggiungimento degli standard qualitativi nell’espletamento del servizio, costituiscono vero e proprio obbligo della licenziataria UMTS...”.

Seguono una tabella e una planimetria con ampi cerchi.

Un quarto gestore precisa che “tale programma è finalizzato a garantire su tutto il territorio comunale, la possibilità di fruire dei servizi di telefonia mobile...”

Ed inoltre richiede al Comune “...Di portare a conoscenza della nostra società entro 30 gg. dal ricevimento della presente, eventuali aree di proprietà pubbliche idonee ad ospitare stazioni radio base, e compatibili con il piano di sviluppo allegato: sarà nostra cura prendere in considerazione al fine di collaborare a trovare soluzioni condivise per l’insediamento di questi impianti sul territorio.”

In una nota finale: “Si precisa che la posizione dei siti in ricerca è indicativa e si riferisce al centro di un’area di circa 200 m di raggio”.

2006

Nel frattempo è stata emanata la D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005.

Le comunicazioni dei gestori si adeguano, anche se mantengono inalterata la struttura (anche stilistica) di base.

Tutti i gestori continuano a sottolineare la vaghezza delle aree.

Un gestore precisa, come aveva fatto l'anno precedente, che:

"Si precisa che l'estensione di queste aree è indicativa e la dislocazione esatta dell'impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto con una proprietà, sia essa pubblica o privata."

Un'altro gestore:

"Si precisa che l'estensione di queste aree di ricerca è indicativa e può spostarsi anche significativamente in base alle possibilità di acquisizione di idonei candidati per la realizzazione dell'impianto. La dislocazione esatta dell'impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto tra UUU e la proprietà, sia essa pubblica o privata".

Inoltre tutti i gestori sottolineano l'importanza di un dialogo costruttivo con i Comuni, e così ad esempio il gestore UUU riporta la stessa frase dell'anno precedente:

"Siamo infine a richiedere di portare a conoscenza della nostra Società, entro 30 gg. dal ricevimento della presente, eventuali aree di proprietà pubblica idonee ad ospitare stazioni radio base e compatibili con il piano di sviluppo allegato: sarà nostra cura prenderle in considerazione al fine di collaborare a trovare soluzioni condivise per l'insediamento di questi impianti sul territorio."

2007

Non si segnalano particolari novità.

2008

Un esempio dei problemi che possono nascere a causa della per altro necessaria vaghezza dei programmi localizzati:

in un piccolo Comune, un gestore segnalava la necessità di un impianto in "Località - Area all'interno dei confini comunali".

Il Comune risponde:

Facendo riferimento alla Vs. nota del xx/yy/2008 si richiede di avere un incontro in merito, poiché la documentazione trasmessa non permette di individuare i siti ove saranno posizionati gli impianti.

Vengono presentate integrazioni, e alcuni gestori condividono la propria rete:

“Va precisato che le esigenze tecniche che hanno portato alla presentazione di questa integrazione, che aggiorna e sviluppa il precedente piano e la relativa mappa, sono da ricondurre, in primo luogo, alla sottoscrizione, tra XXX e YYY, di un Accordo Quadro per la condivisione dei siti utilizzati per gli impianti della rete di accesso di telefonia mobile su tutto il territorio italiano. Questo accordo ha lo scopo di perseguire una forte riduzione del numero dei siti esistenti di entrambi gli Operatori, con notevoli benefici in termini di impatto, anche sul Vs. territorio comunale. Sin da quest’anno, infatti, i due Operatori hanno avviato l’analisi di applicabilità di detto Accordo sul territorio del Comune.

Tale riduzione e razionalizzazione sarà garantita attraverso:

- 1) per le infrastrutture già esistenti, dalla messa in atto di procedure di valutazione condivise dai due gestori che saranno finalizzate allo smantellamento, da parte di uno dei due gestori, di un proprio impianto che troverà ospitalità presso una già esistente ed idonea struttura dell’altro Operatore;
- 2) per gli impianti ancora da realizzarsi, da una valutazione congiunta degli operatori per la realizzazione di un’unica infrastruttura per gli apparati di entrambi i gestori di telefonia mobile, con conseguente riduzione degli impianti che saranno presenti sul territorio e riduzione degli oneri burocratici per lo stesso Comune.

Si evidenzia che l’estensione delle aree di ricerca è indicativa e può spostarsi anche significativamente in base alle possibilità di acquisizione di idonei candidati per la realizzazione dell’impianto, influenzata, in questo, anche dalla necessità di soddisfare al meglio la mediazione tra le esigenze di copertura dei due gestori, sempre nell’ottica di una riduzione e contenimento del numero degli impianti. La dislocazione esatta del nuovo impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto tra YYY e la proprietà, sia essa pubblica o privata”.

2009

I gestori continuano a specificare come nascono i piani di localizzazione, e così uno di essi scrive:

Specifica altresì che la localizzazione di tali impianti è il risultato del compromesso tra le necessità di garantire la copertura radiomobile sul territorio nazionale da parte di UUU, così come specificato dalle licenze per l’esercizio della telefonia cellulare, e di minimizzare l’impatto ambientale delle strutture a tale fine preposte.

Le ragioni che sorreggono l’incremento della rete esistente sono da ricercarsi sia nel miglioramento della copertura radioelettrica, sia nel perseguimento di una miglior qualità del servizio offerto alla luce delle continue innovazioni tecnologiche.

Mentre un altro:

Rispetto al precedente Piano di Sviluppo, nel presente potrebbero essere indicate anche aree o strutture interessate da attività riconducibili agli accordi per la condivisione dei siti e delle strutture della rete di accesso di telefonia mobile sottoscritti tra i gestori. Per tali installazioni, in ogni caso, saranno utilizzate le medesime categorie indicate dalla normativa regionale, riportate in apertura.

La cartografia allegata può riportare quindi la posizione:

- 1) delle aree di ricerca per l'installazione degli impianti, quando non risulta ancora identificata la puntuale posizione/localizzazione o quando - a seguito della identificazione puntuale - è in corso la fase di preparazione documentale e la relativa istanza risulta di prossima presentazione;
- 2) degli impianti di nuova realizzazione per i quali sono già state presentate le istanze;
- 3) degli impianti in servizio per i quali sono previste modifiche.

Si evidenzia che l'estensione delle aree di ricerca è indicativa e può spostarsi anche significativamente in base alle possibilità di acquisizione di idonei candidati per la realizzazione dell'impianto, influenzata, in questo anche dalla necessità di soddisfare al meglio la mediazione tra le esigenze di copertura dei gestori. L'esatta posizione del nuovo impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto tra UUU e le proprietà aventi titolo, siano essi soggetti pubblici o privati.

Si rammenta che assicurare la completezza di copertura radio e il raggiungimento degli standard qualitativi nell'espletamento del servizio di telefonia mobile, costituisce un vero e proprio obbligo di UUU quale licenziataria dei servizi GSM e UMTS e che ogni forma di intervento del Vs. spettabile Comune affinché ciò possa essere agevolato rappresenterà un contributo di grande valore aggiunto, dato anche nell'interesse della collettività.

3. IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONE

I campi elettromagnetici generati per le telecomunicazioni hanno lunghezze d'onda che vanno da qualche Km (per radio in modulazione di ampiezza) a qualche decina di cm (telefonia cellulare). Nel caso della diffusione radio e TV, la potenza dei segnali emessi dagli impianti può raggiungere il centinaio di chilowatt (kW), dovendo servire larghe porzioni di territorio. Per lo stesso motivo, gli impianti sono spesso situati sulle alture in prossimità dei centri abitati.

Quindi i trasmettitori radio-televisivi sono impianti che irradiano la loro energia su vaste aree del territorio, raggiungendo un gran numero di utenti (broadcasting significa più di un utente), e la loro installazione è vincolata da una concessione ministeriale, rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni, che tiene conto del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.

Il PNRF costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia. Lo scopo del Piano è di stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace:

1. l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano;
2. di indicare per ciascun servizio, nell'ambito delle singole bande, l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili;

3. di verificare l'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri.

Il Piano attualmente in vigore, che concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 1000 GHz, è stato approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2008 e pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255. La firma del decreto ministeriale ha rappresentato la conclusione di un iter che è durato due anni ed ha consentito di recepire nella normativa nazionale alcune decisioni della WRC (World Radio Conference – Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni), tra cui quelle riguardanti la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonché una serie di decisioni della Commissione Europea in merito alla gestione dello spettro radioelettrico.

3.1 Riferimenti normativi

I più importanti riferimenti normativi del settore sono i seguenti:

Legislazione nazionale

- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36**

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

- **D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259**

Codice delle comunicazioni elettroniche

- **DPCM 8 Luglio 2003**

Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

- **DPCM 12 luglio 2005**

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Legislazione regionale

- **LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19**

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- **DGR 2 novembre 2004 n. 71 – 13853**

Approvazione delle linee guida finalizzate alla definizione del piano globale di risanamento del sito Colle della Maddalena.(con la medesima deliberazione, la Regione ha trasmesso alla Provincia di Torino le conclusioni del procedimento compiuto).

- **DGR 29 dicembre 2004 n. 39 – 14473**

Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici.

- **D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525**

Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

- **D.G.R. 20 luglio 2009, n. 24-11783**

Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

DPR 380/2001 TESTO UNICO EDILIZIA

Estratto dell'art 3 del DPR 380/2001, che contiene le definizioni degli interventi edilizi:

Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a)...

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

...

Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1 . Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

...

Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23

aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1 . Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Giurisprudenza

La giurisprudenza è unanime nel ribadire alcuni concetti chiave:

- Non rientra nelle competenze dei Comuni la tutela sanitaria della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato – Regioni. (Consiglio di Stato, Sez. VI – 24 settembre 2010, n. 7128 oppure TAR Lombardia, Milano, Sez, II – 6 aprile 2010, n. 999)
- Poiché il legislatore statale ha scelto un criterio basato esclusivamente sui limiti di immissione delle irradiazioni i divieti di localizzazione e di installazione connessi alla mera destinazione urbanistica delle aree non sono ammessi, così come sono vietate le prescrizioni di distanze minime fisse, diverse dalle distanze ordinarie previste per gli edifici. (tra gli altri la stessa sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez, II – 6 aprile 2010, n. 999).

3.2 Censimento dei siti

Nel novembre del 2001 è stato pubblicato il Rapporto Finale del progetto "Inquinamento da campi elettromagnetici a radiofrequenza dovuti ad emittenti radiotelevisive", realizzato da Arpa Piemonte su incarico della Provincia di Torino. Tale lavoro ha fornito alla Provincia di Torino un censimento delle emittenti radiotelevisive, con informazioni sulla localizzazione degli impianti, sui valori di campo elettromagnetico a radiofrequenza presenti nei pressi delle sorgenti e sulle caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

Prima della realizzazione di questo progetto, la conoscenza della localizzazione degli impianti radiotelevisivi sul territorio derivava dalla comunicazione effettuata dai gestori a seguito degli obblighi fissati dalla L.R. 6/89 e successiva D.P.G.R. n. 1/R, del 14-4-2000. A seguito del riscontro dell'incompletezza dei dati comunicati dai gestori, si è proceduto ad integrare e confrontare questi dati utilizzando l'archivio posseduto dall'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni e trasmesso ad Arpa Piemonte con aggiornamenti fino al 1997. Oltre a questi dati, si sono utilizzate informazioni desunte da gestori di telefonia mobile che comunicavano l'installazione di loro impianti su tralicci già supportanti antenne trasmettenti radiotelevisive e dall'elenco dei siti RAI.

Sulla base delle suddette fonti sono stati individuati 103 siti radiotelevisivi dislocati nella Provincia di Torino. L'elenco di questi siti riporta per ciascuno di essi la situazione autorizzativa delle emittenti installate. Dall'esame di tale elenco emerge che su 263 emittenti che risultano installate nei siti, con potenza in antenna superiore a 5 W, solo 20 sono in possesso di un parere ARPA e, pertanto, circa il 92% di emittenti installate non è in possesso di autorizzazione ex L.R. 6/89.

Per definire la situazione espositiva nei 103 siti censiti, si è predisposta una campagna di misura con strumentazione in banda larga (risposta in frequenza 100 kHz - 3 GHz) tendente a valutare il rispetto della normativa esistente sia in relazione a luoghi adibiti a permanenza prolungata (ad esempio pertinenze di abitazioni) che a luoghi accessibili per tempi limitati. I risultati della campagna di misure indicano i valori massimi di campo elettrico a radiofrequenza misurati per ciascun sito insieme al numero di punti di misura, alla data del sopralluogo e alla segnalazione dell'eventuale superamento del limite o valore di cautela ex D.M. 381/98.

Durante il monitoraggio in banda larga delle emittenti radiotelevisive si è proceduto, inoltre, alla localizzazione di questi ultimi su cartografia numerica anche tramite l'uso del GPS (Global

Positioning System). In particolare, la localizzazione è stata effettuata sia con GPS che mediante le coordinate UTM dell'impianto comunicate dai gestori e verificate in laboratorio sulla carta tecnica regionale dal personale che aveva effettuato il sopralluogo.

Le coordinate UTM degli impianti, così ricavate, sono state inserite nel Sistema Informativo Geografico che gestisce l'attività di monitoraggio delle emittenti ed hanno consentito di realizzare una carta informatizzata della distribuzione dei siti radiotelevisivi sul territorio (Fig. 5).

Questa mappa è rappresentativa della distribuzione degli impianti radiotelevisivi sul territorio provinciale, anche se non si possono escludere lacune dovute alla presenza di impianti non considerati, in quanto abusivi. Si ritiene che tali lacune riguardino una parte esigua del totale degli impianti e non significativa dal punto di vista della potenza di installazione.




Fig. 5 - Censimento delle emittenti radiotelevisive in Provincia di Torino

4. ELETTRODOTTI

4.1 Valutazione Ambientale Strategica

4.2 I criteri localizzativi

4.3 La sperimentazione della VAS applicata al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale in Piemonte

4.1 Valutazione Ambientale Strategica

Le informazioni che seguono, riguardanti l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, sono estrapolate dal sito internet di Terna o da loro documenti specifici.

<http://www.terna.it/ita/Vas/index.htm>

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETRICO/valutazione_ambientale_strategica.aspx

Lo strumento della VAS è stato introdotto dall'Unione Europea, direttiva 2001/42/CE, "valutazione dei piani e programmi", tra i quali rientra anche il settore elettrico. La VAS dei piani e programmi intende accertare la sostenibilità e la compatibilità ambientale dello strumento di pianificazione, nonché valutare l'impatto complessivo e sinergico delle singole opere che li compongono sul territorio.

Nel 2002 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN – ora Terna) inizia un processo volontario (e pilota) di pianificazione nazionale integrata con la Valutazione Ambientale, proponendo alle Regioni italiane una sperimentazione allo scopo di sviluppare in maniera concertata le soluzioni elettriche per le esigenze di rete (la prima Regione a siglare un protocollo d'intesa per la sperimentazione VAS è il Piemonte, nel gennaio 2002).

Il processo, ad oggi condiviso con il Tavolo VAS nazionale, prevede che ogni anno venga elaborato ed approvato un piano di orizzonte temporale pluriennale ma di durata annuale e che a regime vengano sottoposti a VAS gli aggiornamenti e le modifiche rispetto al piano dell'anno precedente.

In particolare si prevede che la VAS venga articolata secondo tre momenti successivi collegati fra loro (gli input dell'uno rappresentano l'output del precedente)

FASE I VAS strategica o macro: analisi delle esigenze elettriche e della criticità territoriale, ovvero processo di valutazione di un'esigenza elettrica secondo criteri che soddisfino gli obiettivi statuari (o macro) di Terna ispirati alla sostenibilità per giungere, da un ventaglio di possibilità, alla individuazione della migliore opzione strategica.

FASE II VAS Strutturale o Meso: analisi della sostenibilità del PDS e corridoi, ovvero processo di localizzazione del possibile intervento di sviluppo; l'opzione strategica maturata in un intervento di sviluppo a medio lungo termine nella fase precedente andrà contestualizzata sul territorio, aumentando il dettaglio di analisi che consente di individuare, tra un ventaglio di alternative, i corridoi che presentano assenza o minori preclusioni all'inserimento di infrastrutture elettriche nel territorio.

FASE III VAS Attuativa o Micro: individuazione delle fasce di fattibilità ovvero processo di ottimizzazione della localizzazione dell'opera nel corridoio precedentemente individuato attraverso un percorso di concertazione con gli enti locali. Tale fase fornisce le indicazioni e le prescrizioni necessarie al fine di raggiungere il miglior inserimento ambientale con il minor conflitto sociale, nel rispetto di obiettivi di sostenibilità definiti in scala adeguata.

4.2 I criteri localizzativi

La Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ha la funzione di trasportare ai centri di distribuzione e consumo l'energia elettrica prodotta ed immessa sulla rete stessa dagli impianti di generazione e quella importata dall'estero.

Per l'inserimento ambientale di nuove linee, TERNA ha proposto dei criteri localizzativi basati su tre categorie che permettono di classificare il territorio in funzione della possibilità di inserimento di un impianto elettrico: Esclusione, Repulsione, Attrazione.

Un'area di Esclusione (E) presenta una incompatibilità all'inserimento di una linea elettrica talmente alta da condizionarne pesantemente l'utilizzo. Solo in situazioni particolari è quindi possibile prendere in considerazione tali aree nella fase di individuazione dei corridoi.

Le aree cosiddette di Repulsione (R) sono quelle che presentano un grado più o meno elevato di resistenza all'inserimento dell'opera; rappresentano quindi una indicazione di problematicità, ma possono essere utilizzate per i corridoi, salvo il rispetto di prescrizioni tecniche preventivamente concertate.

Le aree di attrazione (A) sono da considerarsi, in linea di principio, preferenziali per ospitare corridoi per impianti elettrici.

Le tre categorie sono poi state articolate su diversi livelli.

E1: vincolo normativo di esclusione assoluta (presenza di aeroporti, aviosuperfici e aree di interesse militare)

E2: vincolo normativo con accordi di merito (presenza di edificato urbano continuo; aree a vincolo ambientale individuate con provvedimento amministrativo – aree archeologiche (ex art. 139 e Titolo I° D.Lgs. 490/99); presenza di superfici lacustri; parchi naturali regionali, riserve naturali integrali, speciali e orientate, aree attrezzate, ex l.r. 12/90 e parchi nazionali ex Legge 394/91. Si tratta di aree in esclusione, salvo che venga dimostrata la strategicità dell'opera prevista, condizione quest'ultima che determina la realizzabilità della stessa in assenza di alternative e previo rispetto di prescrizioni; aree caratterizzate da frane e conoidi attivi di pericolosità molto elevata, e valanghe; aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata; aree in fascia A del PAI; frane areali derivanti dall'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI). Si tratta di aree in esclusione limitatamente al posizionamento di basamenti e/o strutture, e non al sorvolo aereo delle stesse.

E3: vincolo stabilito da accordi di merito (limitato al posizionamento dei sostegni nelle aree instabili, nei corsi d'acqua, in corrispondenza di emergenze paesistico – ambientali: presenza di edificato urbano e nuclei abitati discontinui, siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CE "Habitat") e zone di protezione speciale (Direttiva 79(409/CE "Uccelli"); aree di valore paesistico-ambientale ex PTR, PTCP, PTO e piani paesistici, PRGC; aree storico artistico culturali, insiemi di beni architettonici ex PTR, PTCP, PTO e PRGC; aree in fascia B del PAI e situate in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media; zone

vitivinicole a denominazione di origine controllata e garantita; solo previo rispetto di prescrizioni: zone di salvaguardia ex l.r. 12/90, aree a vincolo ambientale (ex art. 146 D.Lgs, 490/99 cd. Galasso); zone vitivinicole a denominazione origine controllata.

E4: vincolo stabilito da accordi di merito con riferimento alle aree protette della Regione: parchi naturali regionali, riserve naturali orientate, integrate e speciali, aree attrezzate, (ex leggi regionali); parchi naturali nazionali, salvo che venga dimostrata la strategicità dell'opera proposta, producendo in tal modo la trasformazione della classe di criterio da esclusione in repulsione (R1)

R1: ipotesi realizzativa solo in assenza di alternative e previo rispetto prescrizioni

R2: Ipotesi realizzativa previo rispetto del quadro prescrittivo

A1: ipotesi di migliore compatibilità paesaggistica

A2: ipotesi preferenziale, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio.

Criteri di Attrazione preferenziale: presenza di elementi naturali che favoriscono l'assorbimento visivo in assenza di insediamenti; aree industriali attrezzate, poli integrati di sviluppo, parchi tecnologici.

Criteri di attrazione previa verifica di compatibilità e inesistenza di esigenze di risanamento.

Una volta fatto un primo inquadramento territoriale, ci si deve dotare di un altro strumento di analisi, per confrontare le diverse alternative localizzative.

Le esigenze di sviluppo della RTN sono individuate e valutate utilizzando gli scenari più probabili relativi al funzionamento del sistema elettrico nazionale nei diversi orizzonti temporali e nel contesto socio-territoriale ed ambientale oggetto dell'analisi.

Gli scenari di riferimento sono le situazioni più significative e più probabili per la produzione, importazione e richiesta di energia elettrica sulla rete previsionale, da cui scaturiscono le principali criticità di esercizio del sistema di trasmissione. Le ipotesi alla base degli scenari derivano dall'analisi dell'attuale assetto del sistema elettrico nazionale e dalle sue possibili evoluzioni future in relazione al contesto normativo, tecnico, economico, sociale e territoriale.

Criteri tecnici e ambientali utilizzati per definire le singole alternative presenti nel PdS (Piano di Sviluppo) che scaturiscono dalle esigenze/criticità elettriche ed ambientali.

Una volta identificate le esigenze di sviluppo della RTN e le ipotesi di soluzione sostenibili dal punto di vista tecnico-economico ed ambientale per il superamento delle criticità di rete e di sistema riscontrate nei diversi scenari, si passa alla individuazione delle alternative da sottoporre a valutazione.

La definizione delle alternative riguarda le diverse fasi sequenziali del processo di sviluppo:

- quella strategica, in cui sono identificate, ove possibile, le eventuali alternative elettriche di massima, dette macro-alternative, caratterizzate da differenti schemi elettrici di inserimento sulla rete degli interventi che si intende pianificare;
- quella strutturale, relativa alle diverse ipotesi di corridoio (a parità di schema elettrico) per l'inserimento delle opere programmate nel territorio;
- quella attuativa, che prevede la definizione delle soluzioni alternative relative alle localizzazioni degli impianti in progetto (fasce di fattibilità di tracciato per elettrodotti e raccordi, siti per stazioni, ecc) ed alle scelte progettuali di tipo realizzativo (scelta dei sostegni, utilizzo di cavi...).

Valutazione delle macro-alternative:

una volta definito un ventaglio di alternative che in linea generale sono coerenti con le esigenze ambientali ed elettriche, come già accennato, vi è la necessità di effettuare un'analisi comparativa al fine di individuare il miglior compromesso.

Fase strutturale:

questa fase è dedicata alla localizzazione del previsto intervento di sviluppo. La macro-alternativa esaminata nella precedente fase Strategica, viene ora contestualizzata sul territorio.

Fase attuativa:

sviluppa ulteriormente il criterio della concertazione e costruzione condivisa delle scelte localizzative delle opere elettriche con gli EE.LL..

In questa fase, all'interno del corridoio precedentemente scelto, sono identificate, di concerto con gli Enti, più "fasce di fattibilità" nelle quali saranno, una volta conclusa la fase procedurale di VAS, individuati il tracciato o i tracciati.

4.3 La sperimentazione della VAS applicata al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale in Piemonte

In data 17 gennaio 2002 il GRTN (ora TERNA S.p.A.) e la Regione Piemonte hanno firmato un Protocollo di Intesa per l'applicazione sperimentale e graduale della VAS alla pianificazione elettrica nel territorio piemontese a partire dal PdS 2002 - 2004.

I criteri per la localizzazione delle infrastrutture energetiche sono frutto di una fattiva e proficua concertazione tra la Regione Piemonte e TERNA.

Questo passaggio metodologico ha preso origine da una fase di indagine e approfondimento delle esperienze in campo internazionale per la localizzazione di elettrodotti. Sono stati poi effettuati confronti ed integrazioni con gli approcci e le peculiarità del contesto italiano.

CRITERI REGIONALI

I criteri territoriali adottati per l'individuazione dei corridoi ambientali, proposti a seguito dell'azione di concertazione e di confronto con le programmazioni settoriali regionali interessate e con il GRITN (ora TERNA S.p.A.) sono di seguito riportati:

1. Criteri di ESCLUSIONE, dovuti alla presenza di un vincolo di carattere normativo: presenza di aeroporti, aviosuperfici e aree di interesse militare;
2. Criteri di ESCLUSIONE stabiliti da accordi di merito tra le parti: presenza di edificato urbano continuo, aree a vincolo ambientale individuate con provvedimento amministrativo – aree archeologiche (ex art. 139 e Titolo I° D.Lgs 490/99); presenza di superfici lacustri, parchi naturali regionali, riserve naturali integrali, speciali e orientate, aree attrezzate, ex l.r. 12/90; parchi nazionali ex Legge 394/91. Trattasi di aree di esclusione, salvo che venga dimostrata la strategicità dell'opera prevista: condizione quest'ultima che determina la realizzabilità della stessa in assenza di alternative e previo rispetto di prescrizioni. Aree caratterizzate da frane e conoidi attivi di pericolosità molto elevata, e valanghe; aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata; aree in fascia A del PAI; frane areali derivanti dall'inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia. Trattasi di aree in esclusione limitatamente al posizionamento di basamenti e/o strutture, e non al sorvolo aereo delle stesse.
3. Criteri di Repulsione con previsione realizzativa in assenza di alternative e previo rispetto di prescrizioni: presenza di edificato urbano e nuclei abitativi discontinui, siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CE "Habitat") e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CE "Uccelli"); aree di valore paesistico-ambientale ex PTR, PTCP, PTO e piani paesistici, PRGC; aree storico-artistico-culturali, insiemi di beni architettonici ex PTR, PTCP, PTO e PRGC; aree in fascia B del PAI e situate in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media, zone vitivinicole a denominazione di origine controllata e garantita, solo previo rispetto di prescrizioni: zone di salvaguardia ex l.r. 12/90, aree a vincolo ambientale (ex art. 146 D.Lgs 490/99 (cd Galasso), zone vitivinicole a denominazione di origine controllata;
4. criteri di attrazione preferenziale: presenza di elementi naturali che favoriscono l'assorbimento visivo in assenza di insediamenti; aree industriali attrezzate, poli integrati di sviluppo, parchi tecnologici;
5. criteri di attrazione, previa verifica di compatibilità e inesistenza di esigenze di risanamento: presenza di corridoi energetici ed infrastrutturali pre-esistenti.

Il piano territoriale regionale (PTR) approvato nel giugno del 1997, viene espressamente qualificato come "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali".

La scelta operata dalla Regione Piemonte, a favore di uno strumento territoriale con valenza paesistica, trova le sue motivazioni essenzialmente nella maggiore flessibilità del piano

territoriale rispetto al piano paesistico e nell'opportunità di considerare unitariamente le problematiche del territorio e quelle del paesaggio.

Il PTR prioritariamente indica i caratteri territoriali e paesistici e conseguentemente tutela con le norme di piano le invarianti dell'immagine, cioè le emergenze paesistiche, i sistemi dominanti di crinali e di versanti che caratterizzano la forma del territorio e i beni di particolare valore ambientale, cioè gli ambiti più significativi per il loro pregio naturalistico, scientifico o documentario. Tra queste individua come aree di elevata qualità paesistico-ambientale quelle riconosciute di particolare qualità, spesso a rischio e non ancora soggette a particolare tutela. Queste comprendono alcuni insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico-culturale ed altre aree particolarmente significative e complesse, da tutelare attraverso una modulazione di successivi strumenti di assetto territoriale a varie scale secondo le competenze. Esse dovranno formare oggetto di successivi Piani Paesistici o Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e avranno il compito di individuare l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio.

La Provincia di Asti ha redatto, in conformità con gli indirizzi generali formulati dalla Regione, attraverso il PTR e con gli indirizzi che l'Amministrazione Provinciale ha scelto per meglio interpretare e governare il territorio Astigiano, il Piano Territoriale Provinciale, che è stato adottato dal Consiglio Provinciale con DCP n. 47517 del 08/07/2002 e approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 384- 28589 del 05/10/2004.

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Asti è piano territoriale di coordinamento che delinea l'assetto strutturale del territorio provinciale, in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale e comunque della programmazione socio-economica e territoriale della Regione. Il PTP è altresì piano di tutela e di valorizzazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, ed in particolare nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali. Il PTP considera specificatamente la valenza paesistica del territorio provinciale e costituisce pertanto piano di tutela nel settore del paesaggio a tutti gli effetti di legge.

Il PTP orienta l'attività della Provincia, dei Comuni, della Comunità montana e delle Comunità Collinari per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, ed assicura la tutela e la valorizzazione delle realtà d'interesse storico e culturale. Le determinazioni del PTP perseguono, nel loro insieme, l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti, ed anche delle generazioni future, a disporre, con pari possibilità, delle risorse del territorio provinciale; perseguono altresì l'obiettivo di valorizzare l'identità del territorio medesimo, assicurandone la stabilità ecologica e rendendone evidenti i valori. Le finalità del PTP sono perseguite dalla Provincia con la partecipazione degli Enti Locali e delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione fra enti, trasparenza, economicità, semplificazione ed efficacia dei procedimenti amministrativi.

5. Conclusioni

Per le Stazioni Radio Base, per le antenne per teleradiodiffusione broadcasting e per gli elettrodotti la normativa e le procedure vigenti (regolamenti comunali, VAS, etc..) sono maggiormente cogenti di quanto previsto dal comma 1, lettera b, dell'articolo 6 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19.

La competenza specifica ivi assegnata alle Province, e cioè quella di provvedere a "verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento" è in qualche maniera ridondante, non risultando una reale necessità di attivare azioni specifiche per assolvere a tale competenza, in quanto tale azione viene esplicitata semplicemente attraverso percorsi normativi e procedurali già esistenti.

Un'altro modo di vedere tale indicazione regionale è suggerita dalla locuzione latina: REPETITA IUVANT. In questo senso la competenza che qui abbiamo analizzato va vista come un'indicazione ulteriore a prestare particolare attenzione all'insediamento nel territorio di tali manufatti, che se pur strettamente legati all'attuale sistema di vita, e anzi proprio per questo, vanno non di meno inseriti nel territorio nella maniera più armoniosa possibile.

Inoltre, per quanto riguarda le Stazioni Radio Base esiste una impossibilità tecnico-normativa, in quanto il disposto normativo vigente prevede che, con le dovute accortezze, queste possano essere localizzate in ogni porzione di territorio.